

ACCORDO SINDACALE

Il giorno 23.12.2020, alle ore 10.30, attraverso la piattaforma digitale GoogleMeet, si sono incontrati:

- per ECO.LAN. Spa, il dott. Massimo Ranieri, in qualità di Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- per FP CGIL Chieti, il sig. Sergio Zinni;
- per FIT CISL Abruzzo Molise, il sig. Alessandro Di Naccio ed il sig. Felice Talone;
- per UILTrasporti Abruzzo, il sig. Giuseppe Angelucci;
- per FIADEL Abruzzo, il sig. Gianni Bettoli.

A seguito di regolare convocazione da parte di Eco.Lan. spa, le parti si incontrano al fine di condividere modalità di attribuzione di forme di premialità al personale dipendente.

Premesso che

1. Eco.Lan spa, per le caratteristiche dei servizi di cui si occupa, basa parte rilevante del buon andamento della propria attività sulle modalità di svolgimento delle prestazioni da parte del personale dipendente.

2. La diligenza, la produttività e l'impegno nello svolgimento delle mansioni da parte del personale dipendente, si riflettono direttamente sulla crescita della Società, sia in termini finanziari, sia in termini di potenziamento dell'immagine.

3. La società propone di strutturare un premio produzione al fine di limitare l'assenteismo del proprio personale dipendente ed incentivare comportamenti corretti e rispettosi della contrattazione nazionale di settore, della regolamentazione aziendale e degli obblighi e doveri dei lavoratori derivanti dalla legge.

4. Le OO.SS. accolgono la proposta di Eco.Lan. spa. Le OO.SS. chiedono altresì che la premialità in questione sia elargita a tutto il personale dipendente, compreso anche il personale amministrativo.

5. L'Azienda ha l'obiettivo di destinare la presente premialità al personale operaio, ma si riserva di valutare l'ultima questione.

Tanto premesso, le parti procedono alla discussione circa le modalità ed i criteri di assegnazione del premio suindicato e

convengono e stipulano quanto segue

- 1) Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
- 2) La premialità è destinata a tutto il personale operaio dipendente di Eco.Lan. spa oppure utilizzato in somministrazione dalla Società.

3) La premialità è elargita con cadenza annuale unitamente alla mensilità di marzo. L'erogazione della premialità non potrà superare il 50% del risultato di esercizio del bilancio riferito all'anno precedente la data di erogazione; qualora l'importo non sia sufficiente, il premio complessivo verrà ridotto proporzionalmente.

4) Il premio è fissato in massimo 500,00 (cinquecento,00) euro da assegnare ad ogni operaio dipendente di Eco.Lan. o utilizzato in somministrazione dalla Società. In particolare, relativamente agli operai utilizzati in somministrazione, il premio è versato esclusivamente alle unità attive nell'arco del mese di marzo in cui è prevista la corresponsione del premio.

5) Al fine di rispettare le finalità del presente accordo, ossia di limitare l'assenteismo del personale dipendente ed incentivare comportamenti rispettosi della normativa contrattuale e legislativa, l'importo del premio pari a 500,00 (cinquecento) euro può variare come indicato di seguito :

I. è decurtato dal premio iniziale, in occasione di ogni evento morboso, un importo pari a 20,00 (venti) euro per ogni giorno calendariale di malattia dal primo al terzo, ed un importo pari a 10,00 (dieci) euro per ogni giorno calendariale di malattia successivo al terzo, effettuato dal singolo operaio dipendente o in somministrazione;

II. è decurtato un importo pari a 50,00 (cinquanta) euro per ogni giorno di sospensione disciplinare irrogata al singolo operaio dipendente o in somministrazione.

Sono considerati eventi morbosi e giorni di sospensione disciplinare effettuati dal singolo operaio dipendente o in somministrazione dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del premio.

Sono esclusi dal computo degli eventi morbosi tutti i casi di terapia salvavita, i periodi di assenza per covid19, ricovero ospedaliero e tutti i casi di infortuni.

6) L'importo finale del premio, così come risultante in seguito all'applicazione del punto 5, è in ogni caso riproporzionato alla percentuale di part-time eventualmente corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di erogazione del premio.

7) L'importo finale del premio, così come risultante in seguito all'applicazione del punto 5 e del punto 6, qualora l'operaio dipendente o in somministrazione sia stato assunto in corso d'anno, è in ogni caso riproporzionato, altresì, alla durata della prestazione lavorativa dell'anno precedente a quello di erogazione.

8) I compensi di cui al presente accordo sono assoggettati alla disciplina fiscale relativa ai premi produzione, in quanto applicabile.

9) Il premio concordato nel presente atto è elargito esclusivamente a titolo di premialità ed in nessun caso determina aumento di retribuzione e/o pretesa di continuità nell'attribuzione.

Il presente accordo ha validità pari a 3 anni dalla data di sottoscrizione. È pertanto prevista l'assegnazione del premio, così come quantificato nel presente accordo, con le mensilità di marzo 2021, marzo 2022 e marzo 2023.

Copia del presente accordo sarà depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio a cura delle OO.SS.

Lanciano, 23.12.2020

Letto, approvato e sottoscritto


ECO.LAN spa




Firmato digitalmente da
SERGIO ZINNI
CN = ZINNI SERGIO
C = IT

FP CGIL

FIT CISL



UILTrasporti



FIADEL

